

Affidamento esclusivo con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido superesclusivo)

Trib. Roma, sez. I civ., decreto 16 giugno 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti)

Provvedimenti in materia di affidamento dei figli – Genitore inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale – Affidamento esclusivo dei figli al genitore idoneo con facoltà di assumere (da solo) ogni scelta importante – Sussiste

In presenza di una grave inadeguatezza di uno dei genitori ad esercitare le funzioni genitoriali, il tribunale può affidare i figli in via esclusiva al genitore idoneo, attribuendo a questi l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole – istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, decisioni da assumere anche senza il consenso dell'altro genitore (cd. affidamento esclusivo rafforzato o superesclusivo)

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

DECRETO

considerato che

con ricorso depositato il 26 maggio 2016 R R .., ha chiesto che vengano adottati provvedimenti in merito all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore Z Z ... nata il ...2010 dalla relazione *more uxorio* intrattenuta con S. La ricorrente ha esposto che la convivenza tra le parti è cessata a causa dei comportamenti violenti del resistente, che avrebbe abusato di alcool e droga percuotendo la ricorrente tanto da indurla a ricorrere a cure mediche. La ricorrente ha esposto di non aver mai denunciato le condotte del resistente, e di aver appreso dopo la cessazione della convivenza che questi avrebbe tentato il suicidio, e sarebbe stato coinvolto in gravi episodi violenti avendo tentato di uccidere un ragazzo per futili motivi accoltellandolo e riducendolo in fin di vita. La R ha, inoltre, esposto che dal momento della cessazione della convivenza il padre avrebbe visto saltuariamente la figlia, non ottemperando agli obblighi di mantenimento e rifiutando offerte di lavoro della famiglia della Tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore a sé ponendo a carico del padre assegno mensile di e 400,00 per il mantenimento della minore, chiedendo venisse compiuta istruttoria per accertare le condotte violente del padre e l'abuso di sostanze stupefacenti.

All'udienza del 9.1.2017 è comparsa la sola ricorrente dichiarando di essere priva di redditi e di vivere con la figlia minore presso l'abitazione dei propri genitori i quali avrebbero provveduto dalla nascita della minore al di lei mantenimento, rappresentando di aver cercato di fare instaurare un rapporto tra la minore e il padre ma di aver timore a lasciare la bimba con il resistente a causa del presunto abuso di sostanze stupefacenti. All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.

Con provvedimento provvisorio del ... 2017 è stato disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo scritto tra le parti, un pomeriggio a settimana alla presenza della ricorrente o di persona di fiducia, e ponendo a carico del padre assegno mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia, disponendo l'escussione di due informatori per verificare la fondatezza delle allegazioni della ricorrente.

All'udienza del ...2017 sono stati escussi gli informatori di parte ricorrente non essendo il resistente comparso né essendosi costituito. All'esito la decisione è stata rimessa al Collegio.

osserva il Collegio

alla luce delle risultanze probatorie deve essere confermato l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre già disposto in via provvisoria, la quale ha dimostrato di accudire e sostenere adeguatamente la figlia, provvedendo in via pressoché esclusiva al suo mantenimento dal momento della cessazione della convivenza tra le parti, assicurandone la crescita, a fronte della mancata prova da parte del resistente non costituitosi di analoghi comportamenti.

Gli informatori escussi hanno confermato le allegazioni della madre quanto alle condotte del padre non conformi al corretto esercizio del ruolo genitoriale. Il teste ..., conoscente di entrambe le parti, ha dichiarato di aver procurato occupazione al ... presso un'attività di ... e che questi avrebbe manifestato comportamenti aggressivi nei confronti di clienti e datore di lavoro tali da indurre quest'ultimo a cessare la collaborazione lavorativa. Inoltre, ha dichiarato di aver assistito a liti molto accese tra le parti originate dal disinteresse del ... per le vicende familiari (*"non era presente come padre e a volte alzava la voce con la figlia"*), riferendo che il resistente aveva atteggiamenti di *"evidente stato confusionale a mio avviso provocato da sostanze stupefacenti"*. L'informatrice della ricorrente, ha dichiarato che la resistente si sarebbe occupata in via esclusiva della cura e del mantenimento della figlia delle parti, mentre il ... non avrebbe contribuito alle necessità della minore, e che il padre avrebbe visto la figlia dal momento della cessazione della convivenza *"un paio di volte"*, riferendo di violente lite originate da condotte del ... anche alla presenza della minore, precisando che gli scatti di ira del resistente potevano essere originati dall'uso di sostanze stupefacenti.

Alla luce di tali risultanze, deve essere disposto che la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la minore, con esclusione da tali scelte del padre, compresa la scelta sulla

determinazione della residenza abituale della figlia. La minore risiederà nell'abitazione della madre.

Quanto ai rapporti padre figlia dalle dichiarazioni degli informatori è emersa la presumibile assunzione di sostanze stupefacenti da parte del resistente circostanza che impone di disporre che il padre potrà vedere la figlia solo alla presenza di incaricati del Servizio Socio Assistenziale al quale lo stesso è onerato di rivolgersi qualora voglia intraprendere la relazione con la figlia, che organizzeranno incontri in spazio neutro padre figlia solo dopo aver accertato che eventuali incontri siano conformi all'interesse della minore.

Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della figlia in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

In mancanza di elementi che possano far determinare con esattezza i redditi del resistente ma non essendo emerso alcun dato dal quale possa desumersi l'incapacità lavorativa dello stesso, deve essere confermato l'onere a carico del padre come determinato in via provvisoria, disponendo che il resistente corrisponda alla ricorrente un contributo perequativo per la figlia in misura pari ad euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario, con decorrenza dal mese di giugno 2016, data della domanda (oltre ISTAT annuale). L'importo dell'assegno mensile è determinato tenuto conto delle presumibili esigenze economiche della minore, rapportate all'età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono garantire, dei tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via esclusiva sulla madre secondo quanto accertato all'esito della istruttoria.

Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, richiamando i contenuti del protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nel dicembre 2014. Occorre premettere che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta

della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le straordinarie suddivise nelle seguenti categorie:

scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;

spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

In considerazione dell'affidamento esclusivo la decisione sulle spese straordinarie verranno effettuata dalla madre, e il padre sarà tenuto a corrispondere la quota a suo carico delle spese a fronte della presentazione di idoneo giustificativo.

Preso atto delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere posto a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno l'onere per le spese straordinarie.

La materia trattata giustifica la compensazione delle spese di procedimento.

P.Q.M.

visti l'art.316 e 337 bis e ss. c.c., 38 disp.att. c.c. e 737 ss. c.p.c., art. 3, l.n. 219/2012, così provvede:

affida in via esclusiva la figlia minore Z alla madre R R .. attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla madre per tutte le questioni riguardanti la minore – istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, decisioni da assumere anche senza il consenso del padre;

dispone che il padre veda e tenga con sé la minore, alla presenza di operatori del Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza della minore, onerando il resistente di formulare richiesta al servizio e disponendo che gli incontri in spazio neutro padre figlia siano attivati solo qualora il responsabile del servizio accerti che gli stessi siano conformi all'interesse della minore;

determina in 300,00 euro il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della figlia, da corrispondere a R R .. presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2016, data della domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;

dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia secondo quanto indicato in motivazione;

compensa tra le parti le spese di procedimento.

Decreto immediatamente esecutivo *ex lege*.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia del presente provvedimento al Servizio Socio assistenziale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza della minore.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2017

Il Presidente

dott.ssa Franca Mangano